



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI (POLIZZA 1 - ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE - POLIZZA 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI)
CIG 8833454CD5

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 27311 DEL 17/08/2021
LIMITATAMENTE ALL'ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.**

IL RUP

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito “Codice”);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la determina n. 95 del 15 luglio 2021, con la quale è stato disposto di procedere – mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020, in vigore dal 15/09/2020 – all’affidamento dei servizi in oggetto;

VISTA la RDO MEPA n. 24347 aperta a qualsiasi operatore economico del mercato elettronico, previa iscrizione al bando/categoria MEPA “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, alla quale hanno risposto n. 4 società;

VISTO il provvedimento prot. n. 27311 del 17 agosto 2021 con il quale si è proceduto, tra l’altro, all’esclusione di AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. dalla fase successiva della procedura di gara in questione;

VISTE le note del 18 e del 19 agosto 2021, pervenute attraverso la piattaforma MEPA, con le quali AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. ha fornito le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito all’avvenuta esclusione;

VISTA la nota inviata con PEC e tramite piattaforma MEPA del 20 agosto 2021 con la quale il RUP ha chiesto ulteriori chiarimenti in relazione alle note presentate dalla sopra citata società, da fornire entro e non oltre il 25/08/2021;

VISTA la nota MEPA di risposta del 20 agosto 2021;

CONSTATATA la fondatezza ed esaustività delle osservazioni formulate dalla Società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.;

CONSIDERATO che l’adozione di un provvedimento in autotutela, rappresentando un potere/dovere in capo all’Amministrazione, può esplicitarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, laddove si manifestino vizi che possono pregiudicare la legittimità dell’operato della P.A. ed i principi di par condicio, di legittimo affidamento, di efficienza e di efficacia, di buona amministrazione, unitamente alle sottese finalità di giustizia amministrativa, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, che governano le procedure ad evidenza pubblica medesime;

ACCERTATO che, a seguito delle summenzionate controdeduzioni addotte dalla società esclusa, sussistono le condizioni che consentono a questa Stazione appaltante di agire nel caso in esame con un provvedimento di annullamento in autotutela, al fine di assicurare la corretta protezione dell’interesse pubblico, sotteso all’attività amministrativa, nonché il rispetto dei principi generali che regolano l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici, ed in specie quelli di correttezza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione (art. 30 del Codice);

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 27311 del 17/08/2021 limitatamente alla parte relativa all’esclusione della Società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- di riammettere alla procedura di gara in argomento l’esclusa Società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- di procedere all’apertura della busta virtuale n. 2 contenente “*Scheda di offerta tecnica*” della Società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- di dare avviso a tutti i concorrenti del presente documento;
- di procedere alla pubblicazione del presente annullamento in autotutela sul sito della Giustizia Amministrativa e sul MIT.

Roma, 23/08/2021.